



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Giovannbattista Valente"

Viale Giovannbattista Valente 100 – ROMA – 00177 CF 80230610588

Prot. 0000621

Roma, 08.02.2024

Contratto Integrativo a. s. 23-24

Il giorno 08.02.2024, presso l'Istituto comprensivo "G.B.Valente" di Roma, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, di cui all'art. 6 del CCNL 24/7/2003,

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Lauricella Ninotta Rosamaria e la delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette all'interno dell'istituzione scolastica Prof. Grifoni Stefania, Ins. Romano Anna, CS Chiariello A..

Viene firmato il seguente contratto integrativo di istituto triennale.

Sono presenti: *Rosamaria Lauricella Ninotta* DS LAURICELLA NINOTTA ROSAMARIA.
Stefania Grifoni RSU GRIFONI STEFANIA
Anna Romano RSU ROMANO ANNA
Alfonsina Chiariello RSU CHIARIELLO ALFONSINA
SNALS/CONFSAI R. Ma OO.SS. SNALS/CONFSAI
CISL Squigle

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

VISTO il piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;
VISTA la delibera relativa all'individuazioni delle funzioni strumentali;
VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte del Consiglio d'Istituto e sugli aspetti organizzativi e amministrativi inerente l'Istituzione scolastica riguardante il personale docente educativo e ATA;
VISTE le risorse della scuola disponibili per l'a.s. 2023/2024 comprensive dei residui del precedente esercizio;
VISTO il Piano di organizzazione e funzionamento dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA ai sensi dell'art. 41 comma 3 del CCNL 2016-2018 e artt. 53 e 51 del CCNL 2006-2009;
VISTO l'organico di diritto/ di fatto/ aggiuntivo del personale docente ed ATA per l'a.s. 2023/2024 determinato dall'ATP di Roma.
Il Dirigente scolastico, le RSU d'istituto e le OO.SS. territoriali sottoscrivono il seguente contratto decentrato d'istituto.

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC G. B. VALENTE" di ROMA.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti economici per l'a.s. 2023/2024 e conserva la validità della parte normativa fino alla sottoscrizione di un successivo contratto.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Al *M. Adulè* *Squigle* 45

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del CCNL 2016-2018, avviene con le seguenti procedure:

1. Verifica iniziale: attraverso l'informazione alle parti sindacali delle funzioni ricoperte dal personale ed i relativi incarichi attribuiti, in conformità ai criteri definiti per l'accesso per tutte le attività aggiuntive retribuite con compensi accessori. La verifica avviene dopo la stipula del contratto decentrato che regola i criteri di accesso, dopo l'attribuzione dello specifico incarico al personale docente e ATA e prima dell'avvio delle attività;
2. Verifica finale: ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento, prima della liquidazione delle competenze previste.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori ins. Morelli per la sicurezza, che rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono **anche** on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.



2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione
4. Il DS fornisce l'informazione, ai soggetti sindacali, sulla richiesta delle classi prima dell'inserimento dei dati a sistema;
5. Il DS fornisce l'informazione sull'organico di fatto assegnato/ organico aggiuntivo, prima dell'avvio delle attività didattiche. In merito all'assegnazione dell'organico aggiuntivo, il DS fornisce informazioni anche in itinere

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 26 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020).
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
3. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse che in caso di esito positivo possono determinare l'inclusione delle clausole condivise all'interno del contratto decentrato d'istituto.


1. CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in via Valente 100 e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della scuola, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso.
5. La RSU dispone di un'area riservata sul sito della scuola
6. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
7. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
8. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.



3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. Per favorire la partecipazione alle assemblee sindacali, la scuola predispone postazioni per il collegamento e utilizzo delle aule, nei limiti delle possibilità organizzative della stessa e ove richiesto dai partecipanti

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
3. In caso di Sciopero del lavoratore, si rimanda alla normativa vigente

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA, CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' RETRIBUITE COL FIS

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

Il DS, previa comunicazione formale estesa a tutti i lavoratori dell'istituto, individua il personale da utilizzare in tutte le attività retribuite, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Libera disponibilità del personale e consenso sottoscritto per le attività/progetti/referenze/incarichi
- Rispetto della volontà espressa in seno al collegio docenti/riunioni ATA
- Competenze e pregresse esperienze
 - Turnazione

AL

A. Clotto

DM

MA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia del servizio, della continuità e della qualità dello stesso
 - la richiesta sia compatibile con la dotazione organica effettiva assegnata all'IC
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 15– Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

La comunicazione al personale docente e ATA di avvisi, circolari, ordini di servizio, ecc. può avvenire solo con le seguenti modalità fra loro integrative:

- su supporto cartaceo;
- mediante pubblicazione nel sito all'Albo d'Istituto;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail del personale.

Il diritto alla disconnessione è rispettato dalle ore 17,00 (17,30 ATA) alle ore 7,30 del giorno successivo, oltre ai gg. prefestivi e festivi. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare comunicazioni, tramite i citati supporti, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile e, comunque, senza la necessità che se ne dia seguito tempestivamente alla ripresa delle attività previste per il giorno successivo.

Per ogni riunione **NON DELIBERATIVA** si prevede **ANCHE** l'organizzazione in modalità mista (presenza e remoto), **PURCHE' SIA ASSICURATA E TUTELATA LA PRIVACY DI MINORI/ PERSONALE**

Art. 16– Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e, qualora svolte in numero maggiore rispetto al budget previsto, verranno remunerate su base proporzionale.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 22 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

Art. 23 - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Chiariello Alfonsina, RSU ATA/CS


Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali (comprese palestre, mense, laboratori) e degli edifici assegnati all' Istituzione Scolastica sono a carico dell'Amministrazione Locale proprietaria degli Immobili. Tali obblighi si intendono assolti da parte del Dirigente Scolastico con la sua richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.

Il Dirigente Scolastico, comunque, interviene nell'eliminazione del rischio assicurando, ove possibile, modalità organizzative per la messa in sicurezza del personale e degli studenti.

Il Dirigente Scolastico esplica la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme di sicurezza dettate dalla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e nomina, previa consultazione con l'RLS, le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili). Il numero delle figure sensibili è in relazione alla dimensione /complessità della scuola.

Criteri di scelta delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all'emergenza:

1. Lavoratori consenzienti in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative e già formati;
2. In mancanza di disponibilità, dopo consultazione con RLS, sarà il Ds a procedere con la designazione, prioritariamente tra il personale formato, il cui rifiuto sarà possibile solo per giustificato motivo.
3. Il Dirigente Scolastico assicurerà la formazione specifica e l'aggiornamento annuale in materia di Salute e Sicurezza a tutte le figure sensibili, agli addetti all'emergenza e all' RLS, secondo le normative vigenti nonché la predisposizione del Piano di gestione delle Emergenze che conterrà almeno il Piano della lotta antincendio, il Piano di evacuazione (D.M. 26/8/92 e 10/3/98) e il Piano di primo soccorso (art. 45 D.lgs. 81/08 e s.m.i) con la previsione di almeno due prove pratiche di simulazione dell' emergenza nel corso di ogni anno scolastico.
4. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione del livello generale di informazione e formazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e di quanti, ad essi equiparati,



con particolare riferimento al Dlgs. 81/2008 e ss. mm. , al Documento di Valutazione dei Rischi della scuola, e, conseguentemente, programma l'informazione e la formazione dei lavoratori, dopo consultazione dell'RLS e delleRSU congiuntamente, anche sulla base del Piano di Lavoro presentato dal DSGA.

5. L'informazione avviene durante l'orario di lavoro con calendarizzazione degli incontri e preavviso di 7 gg e può essere effettuata disgiuntamente tra docenti e personale Ata.

6. I lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione organizzate dalla scuola (ai sensi dell'art. 20 D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

7. I lavoratori, che possono documentare di aver seguito negli ultimi 3 anni, corsi di formazione con gli stessi contenuti, presso questa o altra istituzione scolastica, sono esentati, a domanda, da detta formazione.

8. La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato e essere conservato a cura del Ds nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento al lavoratore verrà rilasciata, su richiesta, copia di detto attestato.

9. I lavoratori sono tenuti alla più stretta osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della sicurezza e della protezione collettiva e individuale, alla corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza e all'uso appropriato dei dispositivi di protezione. Devono, inoltre evitare di esporsi a situazioni di evidente pericolo, mantenendo un atteggiamento prudente di fronte a evenienze impreviste. Altresì devono segnalare immediatamente alle figure predisposte alla sicurezza qualsiasi situazione causa di rischio da loro osservata.

Art. 24 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Il contratto ha lo scopo di adattare le indicazioni e prescrizioni previste nei documenti alla realtà della scuola e introdurre eventuali specifiche integrazioni allo scopo di assicurare livelli di prevenzione rispondenti alle esigenze della comunità scolastica, in merito all' utilizzo di dispositivi di protezione individuale.


La scuola è dotata di dispositivi di protezione individuale della tipologia e nella quantità necessari a garantire che tutte le attività interne ed esterne si svolgano nella massima sicurezza e tranquillità per tutte le persone coinvolte, ove si dovesse rendere nuovamente necessario

Il personale collaboratore scolastico, durante le operazioni di pulizia, oltre i normali dispositivi di lavoro, potrà disporre dei dispositivi di protezione adeguati, come guanti monouso e mascherine

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Mariano' and several other initials.

Art. 26: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PERSONALE DOCENTE/ATA

1. L'orario delle lezioni si articola su 5 giorni settimanali, come da delibera del CDI
2. I modelli orario presenti come da DPR n. 89 del 20 marzo 2009 e come da richiesta dei genitori sono: classi prime a 27/28 ore e classi a 40 ore
3. Gli orari dei docenti sono conseguenti al modulo orario delle classi loro assegnate e rispondono alla normativa vigente
4. le modalità organizzative delle attività di insegnamento rispettano l'art. 28 CCNL e sono deliberate dagli organi collegiali
5. durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, previsto dal calendario scolastico, il personale docente sarà tenuto a prestare servizio solo per le attività programmate e deliberate dal collegio docenti, in accordo con le RSU di istituto
6. In occasione del periodo di ferragosto gli uffici di segreteria, possono interrompere per un tempo limitato a pochi giorni e previa delibera del Consiglio d'Istituto il ricevimento dell'utenza
7. i permessi brevi sono attribuiti come da art. 16 CCNL vigente
8. i permessi per l'aggiornamento sono fruiti come da art. 64 CCNL vigente, 1 docente per team e, comunque, non più di 3 docenti per plesso, secondo:
 - conclusione del percorso formativo già avviato
 - minore età di servizio
 - rotazione
9. il personale deve tenere conto degli obblighi di vigilanza sugli alunni, art.2048 del cc
10. I Collaboratori Scolastici vigilano sugli alunni collaborando con i docenti e sorvegliando gli alunni in caso di necessità e nei momenti più delicati della giornata (entrata/uscita dalle classi ecc.), ciascuno per le responsabilità di competenza
11. L'orario di tutto il personale docente viene rilevato, all'inizio del proprio servizio, con l'apposizione della firma sul registro presente in ogni plesso.
12. Il personale ATA registra l'orario di inizio e di termine della propria prestazione lavorativa sul registro presente in ogni plesso. L'orario deve rispettare giornalmente quanto indicato in fase organizzazione orario, salvo impreviste e/o urgenti variazioni concordate con il DSGA/DS e, quindi, senza autonome iniziative del personale non autorizzate dal DSGA/DS.
13. Gli atti relativi all'orario di presenza sono di pertinenza del DSGA per il personale ATA e del D.S. o suo delegato per il personale docente.

Art 27: Modalità di utilizzo del personale nei periodi di chiusura

A) Interruzione attività didattica per delibera del Consiglio d'Istituto

I giorni di sospensione delle attività didattiche decisi dal consiglio d'istituto nella delibera di adattamento del calendario scolastico sono da considerarsi giornate lavorative. pertanto tutto il personale ATA è da considerarsi in servizio con l'orario normale previsto. E' facoltà del personale chiedere per detti giorni di usufruire di recupero compensativo e/o di ferie.

B) INTERRUZIONE ATTIVITÀ PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I giorni di interruzione per causa di forza maggiore(ad esempio elezioni-calamità naturali-ecc;) non sono soggetti a recupero e/o ferie. Dovendosi assicurare il servizio nei plessi dove non è prevista interruzione/sospensione dell'attività,si stabiliscono i seguenti criteri di utilizzo del personale.

1) Tutti i dipendenti Ata dei plessi chiusi sono tenuti ad assicurare il servizio nei plessi operativi, in caso di necessità.

2) PERSONALE AMMINISTRATIVO: numero 2 addetti assicurano il servizio per il tempo necessario all'assolvimento dei compiti inderogabili(ad es. supplenze-protocollo) con orario d'inizio 7,30 e



massimo sino alle ore 13,30 in uno dei plessi vicini funzionanti. Gli addetti saranno individuati con il criterio della rotazione giornaliera secondo l'anzianità crescente.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI: l'allocazione ed il numero del personale disponibile sarà deciso dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, in base alle esigenze riscontrate in relazione alle assenze nei plessi operativi, utilizzando lo stesso criterio definito per gli assistenti amministrativi. Ai collaboratori che si spostano nei plessi per i motivi di cui al sopra indicato punto B, verrà riconosciuto un incentivo pari ad 1/2 ora per spostamenti all'interno dello stesso quartiere. Gli addetti saranno individuati con il criterio della rotazione giornaliera secondo l'anzianità crescente.

4) PER TUTTI I DOCENTI, che devono garantire la propria reperibilità, il criterio di utilizzo è il seguente:

- a) Utilizzo prioritario del contingente interno ai plessi operativi già destinato alle supplenze
- b) Utilizzo ore a recupero fruite nei due mesi antecedenti, tenendo conto per quanto possibile della viciniorità al plesso operativo
- c) Anzianità di servizio crescente, a rotazione giornaliera

N.B. Le richieste di utilizzo devono pervenire agli interessati entro e non oltre le ore 9,30.

Art. 28 ORE ECCEDENTI (art. 30 CCNL)

I docenti possono effettuare a pagamento ore eccedenti l'orario di insegnamento, qualora si dichiarino disponibili alla sostituzione di colleghi assenti, per un massimo di 6 ore ciascuno settimanali. Le supplenze sono svolte di norma nel plesso di appartenenza, salvo diversa disponibilità del docente ad effettuarle in altri plessi.

I docenti disponibili sono tenuti a dichiarare orario e giorni di disponibilità. Una volta dichiarata la disponibilità, i docenti sono tenuti all'effettuazione delle ore eccedenti quando proposti dall'Ufficio, salvo comprovati ed eccezionali motivi che ne impediscono la prestazione.

Non è consentito il cambio turno dell'orario di servizio, per effettuare ore eccedenti, se non dietro motivazione scritta di tutti gli interessati e previa autorizzazione del D.S.

Le ore eccedenti possono essere autorizzate solo nel limite max del budget assegnato dal MIUR.

Art. 29 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI.

I docenti sono assegnati ai plessi secondo i seguenti criteri stabiliti in ordine prioritario:

- continuità didattica
- continuità nel plesso
- competenze specifiche e pregresse esperienze professionali
- graduatoria di istituto
- turnazione modello orario e sede di plesso

Per il personale Potenziamento si fa riferimento alla delibera del CD.


La continuità didattica non è elemento ostativo laddove sia il docente a chiedere lo spostamento da un plesso all'altro.

I docenti già in servizio nell'istituzione scolastica precedono, nella scelta del plesso, i docenti che entrano a far parte della scuola dal primo settembre, fatte salve le riserve di legge.

Art. 30 Assegnazione del personale ATA ai plessi

Il personale ATA è assegnato ai plessi secondo i seguenti criteri stabiliti in ordine prioritario:

- a- equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle esigenze di servizio e in riferimento alle risorse assegnate
- b- Conferma della sede occupata nell' a. s. precedente



- c- competenze specifiche e pregresse esperienze professionali
- d- Graduatoria d'istituto
- e- Graduatoria U.S.P. (per ATA inc. ann.li)

Tenuto conto che molti lavoratori usufruiscono della L. 104, nel rispetto del loro diritto, il DS si riserva di valutare l'assegnazione ai plessi/piani/incarichi senza creare disservizi dovuti alla concentrazione di assenze che penalizzino il servizio ed il carico di lavoro dei colleghi.

Tutto ciò, comunque, nel rispetto, ove possibile, dei criteri predetti.

La conferma della sede non è elemento ostativo laddove sia il lavoratore a chiedere lo spostamento da un plesso all'altro (per giustificato ed inderogabile motivo).

Il personale già in servizio nell'Istituzione scolastica precede, nella scelta del plesso, il personale che entra a far parte della scuola dal primo settembre e, in ogni caso, il personale a t. i. precede quello a t. d.

Art.31 ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FIS (ART. 88 CCNL)

Il FIS, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è destinato a retribuire le prestazioni del personale docente e ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del PTOF ed alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Con il FIS sono, altresì, retribuiti (art. 88 CCNL):

- Il particolare impegno professionale dei docenti connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica ed alla progettazione di istituto
- La flessibilità organizzativa e didattica/disagio
- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento eccedenti le 40 ore annue
- Prestazioni aggiuntive del personale ATA oltre l'orario d'obbligo e/o per l'intensificazione di prestazioni lavorative: 1,30 h. per sostituzione collab. assenti. LIMITATAMENTE ALLA SOLA VIGILANZA, L'INTENSIFICAZIONE E' RIDOTTA AD 1 ORA.
- Gli AA avranno riconosciuta ½ ora ciascuno per sostit. Colleghi assenti, PER ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL POSTO DEL COLLEGA ASSENTE, VISTA LA SPECIFICITA' DI OGNI INCARICO.
- Indennità di direzione del DSGA
- Il compenso al sostituto del DSGA per funzioni superiori in caso di sostituzione del DSGA

